



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Palermo**

Dott. Antonio Sollena


L'introduzione del contributo unificato e
l'informatizzazione del processo
tributario

Introduzione del contributo unificato

**D.L. 6 luglio 2011, n.98, art.37 comma 6) lett.t
(ritocchi: D.L. 13 agosto 2011, n.138)**



**Data pubblicazione G.U.
6 luglio 2011**



**Si applica ai ricorsi notificati dal
7 luglio 2011**


Vale la data di proposizione (notifica), non quella della costituzione

E' dovuto per ogni grado di giudizio

Quando si applica?

SI:

ricorso
appello principale
appello incidentale
ricorso in ottemperanza
riassunzione causa




NO:

istanza di sospensione
deposito memorie
nota spese
ist.tratt.pubblica udienza

Chi paga il contributo unificato?

Il contributo è dovuto dal primo che si costituisce in giudizio



**In pratica il ricorrente nel caso di primo grado, la parte soccombente nel caso di appello.
In caso di soccombenza parziale e appelli distinti, ognuno paga in base al valore dei rispettivi ricorsi.**

Scaglioni

Valore della lite (fino a)	Contributo
€ 2.582,28	€ 30
€ 5.000,00	€ 60
€ 25.000,00	€ 120
€ 75.000,00	€ 250
€ 200.000,00	€ 500
oltre € 200.000,00	€ 1.500

Il valore della lite (art.12 comma 5 D.Lgs.546/92)

**Bisogna considerare l'importo del tributo
(o dei tributi) al netto degli interessi
e delle sanzioni.**

**In caso di controversia su sanzioni, si
considera l'importo di queste.**

**VALORE
INDETERMINATO**

€120

**DL 138
dal 17/9**

**es. controversie anagrafe onlus,
controversie catastali, fermi
amministrativi, sanzioni
accessorie quali chiusura
temporanea di esercizi**

Dichiarazione del valore della lite

TUSG art.14 comma 3-bis: il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso.

OMISSIONE

Contributo massimo: €1.500

VALIDITA'

**Ricorsi notificati dal 17 settembre
(DL 138)**

VERIFICA

A cura delle segreterie

Modalità di pagamento

Le segreterie verificano il corretto pagamento del C.U., pagabile tramite

```
graph TD; A[Le segreterie verificano il corretto pagamento del C.U., pagabile tramite] --> B[Mod. F23]; A --> C[Uffici postali]; A --> D[Rivendite di generi di monopolio / val.bollati];
```

Mod. F23

Uffici postali

**Rivendite di
generi di
monopolio /
val.bollati**

Esempio di compilazione del mod.F23

- Campo 4: generalità del ricorrente
- Campo 5: parte resistente
- Campo 6: codice dell'ufficio giudiziario, verificabile dal sito dell'AdE, sez.F23 codici tributo, link “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari” (esempio per CTR Palermo: Z46)
- Campo 8: vedere apposita tabella nelle istruzioni del modello
- Campo 11: codice tributo 941T

6. UFFICIO O ENTE		7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO	
Z 4 6 codice			2		Anno	Numero
sub. codice (*)						
11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)		13. IMPORTO			
9 4 1 T	CONTR. UNIF. ISCR. RUOLO PROC. GIU		60 , 0 0			


Addio, marca da bollo



Contributo unificato



**Il C.U. sostituisce
l'imposta di bollo**



**Niente più marca da bollo ogni 4 pagine.
Niente più marca da bollo per procura.
Niente più marca da bollo su deposito memorie.
Niente più marca da bollo su istanza sospensione.**

Maggiorazione del contributo unificato

TUGS, art.13, comma 3-bis: se il difensore non indica il proprio indirizzo PEC e numero di fax o la parte omette di indicare il codice fiscale.....

AUMENTO DEL 50% DEL C.U. !!!

- non vale obbligo PEC per il ricorrente (nelle cause in cui non occorre il difensore)
- circ.1/DF del 21/9: si ritiene che la mancanza si possa sanare previa richiesta della Segreteria

Informatizzazione del processo tributario

FASI DI ATTUAZIONE

```
graph TD; A[FASI DI ATTUAZIONE] --> B[Utilizzo della PEC per le comunicazioni]; A --> C[Adeguamento del processo alle tecnologie informatiche];
```

**Utilizzo della
PEC
per le
comunicazioni**

**Adeguamento
del processo
alle tecnologie
informatiche**

Comunicazioni via PEC




Art.16, comma 1-bis: Le comunicazioni possono essere effettuate tramite PEC

E' obbligatorio indicare la casella PEC nel ricorso, pena aumento del 50% del C.U.

- **Avviso di trattazione**
- **Dispositivo della sentenza**
- **Trattazione dell'istanza di sospensione**
- **Decreto di estinzione del giudizio**

Procedura graduale

Un apposito decreto stabilirà le regole tecniche e individuerà le commissioni presso le quali troveranno applicazione le nuove regole.



**Applicazione graduale.
Alla fine avremo minori tempi,
minori costi.**

Un progetto molto ambizioso

**Art.39 comma 8, lett.d) D.L.98/2011:
con regolamento emanato entro centocinquanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione e il
Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte
disposizioni per il più generale adeguamento del processo
tributario alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.**

Scenari possibili

- Costituzione in giudizio che avviene esclusivamente con modalità telematiche
- Il fascicolo del processo vive online: possibile la consultazione, nonché il deposito di memorie e documenti
- La sentenza viene depositata online
- Viene utilizzata la firma digitale sia da parte del difensore che dei giudici
- Consultazione online del calendario delle udienze
- Più futuristico: udienze in videoconferenza (!?)

Scenari attuali

Oggi è già comunque possibile per **TUTTE** le commissioni tributarie provinciali e regionali utilizzare il servizio di prenotazione telematica degli appuntamenti (simile a quello utilizzabile per gli uffici finanziari).

http://www.finanze.gov.it/servizi/cup_df/presentazione.htm



Servizi utilizzabili



Schermata introduttiva servizio prenotazione appuntamenti



Missione



Organigramma



Servizi on line



Consultazione



Bandi e concorsi



Mobile



RSS



Accessibilità

Ti trovi in: [Home](#) - [Giustizia tributaria](#) - Prenotazione degli appuntamenti tramite internet

Prenotazione degli appuntamenti tramite internet

Per prenotare o disdire un appuntamento con un funzionario di una Commissione Tributaria è sufficiente seguire le indicazioni dell'applicazione indicando:

- l'ufficio della Commissione Tributaria presso il quale prendere appuntamento;
- il servizio desiderato;
- il giorno e l'orario più consoni;
- i dati identificativi del ricorso (cioè il numero dell'atto e il codice fiscale o la partita IVA intestataria dell'atto), se disponibili.

A prenotazione effettuata verrà mandata una e-mail di conferma.


Attenzione: Ogni persona può prenotare al massimo **3** appuntamenti nell'arco della stessa giornata.

Per la disdetta:

- l'ufficio della Commissione Tributaria presso il quale disdire l'appuntamento;
- il codice fiscale del Contribuente che ha effettuato la prenotazione;
- l'appuntamento da disdire indicando il numero di prenotazione.

[Prenotazione](#) - [Disdetta](#)

Anche da Entratel è possibile accedere a informazioni sui ricorsi



Servizi Entratel

- Servizi per
- Ricevute
- Software
- Comunicazioni
- PEC

Consultazioni

- Informazioni Anagrafiche
- Cassetto Fiscale
- Commissioni Tributarie

- Proposte
- Servizi Catastali
- Profilo Utente

Ti tro

Co

E' p
info

Fine

**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE
(ansollena@studiosollena.it)**